



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Prov. Palermo)

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento previsto dagli artt. 2 e 6 della L. R. 6 aprile 1996, n. 29 sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.47 del 26/03/1976 e disciplina l'esercizio degli auto servizi pubblici non di linea in servizio di piazza.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. E' definito autoservizio pubblico non di linea in servizio di piazza quello che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

2. Considerate le caratteristiche del territorio comunale, la mancanza di esigenza di trasporto prevalentemente in ambito locale (Taxi) e l'inidoneo uso di motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, l'auto servizio pubblico non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nel Comune di Petralia Sottana è costituito dal Servizio di noleggio con conducente ed autovettura, con facoltà di sostare in piazza il cui esercizio è disciplinato dal presente regolamento e nel quale, per semplificazione, è chiamato “**SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**”.

ART. 3

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolazione in conformità degli artt. 93 e seguenti del D.L. del 30.04.1992, n°. 285 (Nuovo Codice della Strada), che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato da:

- a) D.L. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P .R. 16.12.1992, n°. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) disposizioni del Presente Regolamento;
- c) legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea;
- d) legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 - Norme in materia di auto servizi pubblici non di linea in servizio di piazza;
- e) decreto Ministero Dei Trasporti 20 aprile 1993 - Criteri *per* la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

f) da ogni altra norma comunitaria, legge dello Stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 4

REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura è consentito ai cittadini italiani od equiparati dotati dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di apposita autorizzazione comunale;
- b) iscrizione nel "ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio;
- c) avere la proprietà o la disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;
- d) avere la disponibilità di una rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza quando non staziona nelle aree pubbliche autorizzate per il servizio di piazza;
- e) cittadinanza italiana;
- f) residenza nel Comune di Petralia Sottana;
- g) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- h) non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- i) possesso da parte del personale di guida di patente e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- j) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune.

2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, se rilasciate da comuni diversi;
- b) il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio e di licenze per il servizio di taxi anche se

rilasciate da comuni diversi.

c) è invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente nei comuni ove esiste il servizio di taxi (art. 8 comma 2 della L.R. 21/ così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 29 del 1996)

3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.(art. 8 L.R. 21/92).

4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 21/1992, art. 7 - comma 1 - modificato dalla legge regionale n.29/1996, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443 e dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività in questione.

5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

6. In caso di recesso dagli organismi medesimi di cui al comma 4, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA IMMETTERE IN SERVIZIO E LORO RICONOSCIBILITA'

1. Al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea nel Comune possa realizzare, con continuità, economicità e sicurezza, il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della legge regionale n. 29/1996, sull'esperienza maturata in passato e tenuto conto:

- della popolazione residente nel comune;

- delle caratteristiche del territorio comunale e che lo stesso, in zona di montagna, impone all'autotrasporto particolari disagi ed esigenze di sicurezza, particolarmente nei mesi invernali;

- delle esigenze e delle consuetudini degli utenti nel dovere raggiungere scuole, ospedali, uffici finanziari e giudiziari, Inps, aereo porti, stazioni ferroviarie, etc. ubicati in altri Comuni;

- che gli unici mezzi di trasporto pubblici esistenti sono i soli autobus di linea con orari spesso non rispondenti alle esigenze dell'utenza,

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sono fissati come segue:

- a) n° 6 autovetture con capienza massima di nove posti compreso il conducente, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate.
 - b) n. 2 autovetture con capienza massima di nove posti, compreso il conducente, ma attrezzata anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. In questo caso l'autorizzazione sarà rilasciata soltanto in presenza di tale attrezzatura.
 - c) n° 2 autovetture con capienza massima di 16 posti escluso il conducente;
 - d) E' previsto, rimanendo immutato il numero della autorizzazioni concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di 16 posti più il conducente.
2. In qualsiasi momento, in presenza di diverse esigenze, il Consiglio Comunale può variare la superiore programmazione.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta " **NOLEGGIO** " e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura " NCC " inamovibile , dello stemma del Comune di Petralia Sottana e di un numero progressivo.

ART. 7

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento. A tal proposito il Sindaco nomina una Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, composta dal:
 - Segretario Comunale;
 - Responsabile dell' Area Amministrativa;
 - Responsabile della Polizia Municipale ;
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui, resosi disponibili una o più autorizzazioni, vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando è pubblicato all'Albo del comune ed affisso nei luoghi maggiormente praticati.
4. I contenuti obbligatori del bando di concorso sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 8

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve presentare domanda, in carta legale, diretta al Sindaco del Comune.
2. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) generalità complete;
 - b) codice fiscale;
 - c) di avere la proprietà o la disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al servizio specificandone il tipo, caratteristiche, capienza e numero di targa;
 - d) ubicazione dell'autorimessa.
3. Il richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà produrre la seguente certificazione:
 - a) cittadinanza italiana od equiparata;
 - b) residenza nel comune di Petralia Sottana;
 - c) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto servizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n.21 del 15 gennaio 1992;
 - d) certificato medico rilasciato dal Servizio sanitario Nazionale dal quale risulti che il soggetto non è affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio.
 - e) dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) eventuali titoli di preferenza o precedenza stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento;
 - g) autocertificazione ai fini della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi della Legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'istanza può essere prodotta ai sensi dell'art. 3 - comma I - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 2 - comma I - della legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi della legge 445/2001, secondo le modalità previste da tale normativa, la documentazione di cui alle lettere a) - b) e c) potrà essere sostituita da autocertificazione, mentre la documentazione di cui alla lettera f) potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Sia l'autocertificazione che le dichiarazioni possono essere dichiarate nel corpo dell'istanza.

ART. 9

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE - GRADUATORIA DI MERITO

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio da noleggio di autovettura con conducente, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge:
 - a) diploma di maturità - punti 2;
 - b) diploma di scuola media di primo grado – punti 1
2. Il punteggio per *ogni* candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
 - b) carico familiare;
 - c) minore età;
 - d) ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

ART. 10

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E SUA VALIDITA'

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione di concorso di cui all'art.7 , provvede all'assegnazione del titolo ed al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale, previa istanza dell'interessato. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per il rilascio. Tale verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazione resa dal singolo esercente ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 11

INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il titolare, prima dell'inizio dell'attività, è obbligato a munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, nulla osta, certificazione ed al possesso di ogni requisito occorrente.
2. Il titolare, comunque, deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla consegna del titolo o dalla notifica della comunicazione di avvenuto rilascio o invito a ritirarlo. A richiesta motivata dell'interessato, prima della scadenza, detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile dell' Area del Comune fino ad un massimo di complessivi 240 giorni.
3. Di qualsiasi sospensione del servizio superiore a cinque giorni consecutivi il titolare deve dare motivata e documentata comunicazione scritta al Comune, nel termine perentorio di giorni tre dall'inizio dell'interruzione.
4. Si ha diritto alla sospensione del servizio ed alla conservazione dell'autorizzazione in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive, motivi sindacali, etc.).
5. L'assenza per malattia superiore a trenta giorni deve essere certificata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale. L'assenza per malattia non può comunque essere superiore a 18 mesi e ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
6. A richiesta documentata del titolare e previa autorizzazione del Responsabile Comunale dell' Area, inoltre, l'attività può essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità ed insostituibilità dell'autoveicolo autorizzato;
 - b) per comprovata contrazione del traffico o dell'utenza.Tale sospensione non può, comunque, essere superiore a 90 giorni nel caso della lettera a) ed a 180 giorni nel caso di cui alla lettera b) complessivi anche non consecutivi, nell'arco del triennio precedente l'ultima richiesta.
7. Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
8. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni, prescrizioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare, dal presente regolamento.

ART. 12

COMPORTAMENTO DEI NOLEGGIATORI E DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI

1. I noleggiatori ed i conducenti degli autoveicoli noleggiati, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 19 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari prestando anche assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi;
- e) mantenere sempre pulita ed in perfetta efficienza l'autovettura e la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisce un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario;
- h) rilasciare al cliente la fattura o altro documento previsto quale attestazione del prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente.

2. Ai noleggiatori e conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- c) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d) portare animali propri sull'autoveicolo, anche durante la sosta;
- e) deviare di loro iniziativa dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone, che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo.

i) fumare sull'autovettura

j) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza di autoveicoli.

ART. 13

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. I noleggiatori hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la sistemazione della carrozzelle dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto con carico e scarico delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei trasportatori è effettuato gratuitamente.
3. I soggetti portatori di handicap di particolare gravità hanno diritto di priorità rispetto a chiunque altro utente, a servirsi dell'autoveicolo di cui alla lettera b) dell'art. 6 - comma 1 del presente regolamento.

ART. 14

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

3. Agli Utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare sull'autovettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 15

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, per atto tra vivi, a persona appartenente allo stesso nucleo familiare e dallo stesso designata, ed in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti;

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia compiuto 60 anni di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ed iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ,. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3) Il Responsabile dell'Area dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o " mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione del soggetto a cui volturare l'autorizzazione ed alla dichiarazione degli eredi che rinunciano;
 - c) istanza di rilascio dell'autorizzazione da parte del subentrante, completa di documentazione, ai sensi del presente regolamento.
- 4) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 16

ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 17

CONTACHILOMETRI

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità Comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima dell'inizio della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 18

IDONEITA' , VERIFICA, REVISIONE E SOSTITUZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, in

occasione della vidimazione dell'autorizzazione, a verifica da parte del locale Servizio di Polizia Municipale. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo per un periodo di tempo superiore a due mesi ed ogni qual volta si renda necessario.
4. Non sono consentite sostituzioni, anche temporanee, di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile dell' Area Amministrativa.

ART. 19

FACOLTA' DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.
2. Le località di stazionamento sono le seguenti:
 - a) Corso Paolo Agliata – Piazza Della Misericordia per il centro abitato di Petralia Sottana.

ART. 20

TARIFFE

- 1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Ministero dei Trasporti con decreto 20 aprile 1993, ai sensi dell'art. 13 - comma 4 - legge n. 21/1992.
- 2) Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 3) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
- 4) Qualora per avaria dell' autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

ART. 21

RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della autorizzazione fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del

Comune concedente.

3. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 22

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E/O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare dichiarazione scritta di rinuncia al competente ufficio allegando l'autorizzazione medesima per la definitiva archiviazione entro giorni 30 dalla data di cessazione.

ART. 23

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell' Area, tenuto *I* conto della maggiore o minore gravità del caso e dell'eventuale recidiva, può sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) mancanza o perdita di uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi facilmente ed in breve tempo ripristinabili tanto da non comportare necessariamente la revoca;
 - b) inosservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione;
 - c) violazione delle norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - d) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio di attività di trasporto;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali ,sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni cui ottemperare e le cause da rimuovere.
3. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.
4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 24

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell' Area, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

"

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore o che ne hanno consentito il rilascio;

- b) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - e) quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altre attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
 - g) quando il titolare non ottempera alle prescrizioni del Responsabile dell'Area entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.
 - h) per il mancato adeguamento previsto all'art. 29 - comma 3 - del presente regolamento.
2. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato a mezzo messo comunale *o* raccomandata a. r. e viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 25

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell' Area dispone la decadenza dell'autorizzazione per:
- a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12.
 - b) per cessione della proprietà *o* della disponibilità in Leasing dell' autoveicolo senza la relativa sostituzione;
 - c) nel caso previsto dall'art. 16 - comma 2 - per morte del titolare e mancato trasferimento nel biennio;
 - d) per novanta giorni, anche non consecutivi, di ingiustificata *o* non autorizzata sospensione del servizio nell'arco dell'anno;
 - e) per fallimento del titolare dell'autorizzazione.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o titolare od ai loro aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 27

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €50,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del RD. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 107 del RD. 3 marzo 1934, n. 383.

3. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione - e successiva pubblicazione, per la durata di quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune. .
Esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.
3. Le situazioni, difformi dalla legge n. 21/1992 e dal presente provvedimento debbono essere

regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento medesimo, pena la revoca dell'autorizzazione. In caso di particolari difformità dovute al ritardo nell'applicazione della nuova normativa (istituzione ruolo e commissione regionale per l'accertamento dei requisiti per iscrizione nel ruolo,etc.) e, comunque, in tutti i casi in cui il ritardo nella regolarizzazione non sia imputabile ai titolari delle autorizzazioni in atto esistenti, questi ne danno comunicazione al Comune e sono autorizzati a proseguire_ l'attività fino a quando il Responsabile dell' Area, accertato il venir meno delle cause ostative loro non imputabili, notifica agli stessi l'invito a regolarizzare, entro sei mesi, la propria posizione.

4. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 recepita dalla L. R. 30 aprile 1991, n. 10 il presente

regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

SOMMARIO

1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
3. DISCIPLINA DEL SERVIZIO
4. REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
5. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO *E* FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
6. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA IMMETTERE IN SERVIZIO *E* LORO RICONOSCIBILITA'
7. CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
8. DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE *E* DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
9. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE - GRADUATORIA DI MERITO
10. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E SUA VALIDITA'
11. INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
12. COMPORTAMENTO DEI NOLEGGIATORI *E* DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI
13. TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
14. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
15. TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
16. ADDETTI ALLA VIGILANZA
17. CONTACHILOMETRI
18. IDONEITA', VERIFICA, REVISIONE *E* SOSTITUZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO
19. FACOLTA' DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE
20. TARIFFE
21. RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO
22. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' *E/O* RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE
23. SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
24. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
25. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
26. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA *E* DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
27. SANZIONI
28. DISPOSIZIONI FINALI

IL PRESENTE REGOLAMENTO :

- 1) e' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____
- 2) è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ festivo senza opposizioni